

Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 gennaio 2006 — Devinlec/Uami

(Causa T-147/03) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo — "quantum" — Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale Quantième — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, e art. 43, n. 3, del regolamento (CE) n. 40»)

(2006/C 74/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Devinlec Développement innovation Leclerc SA (Tolosa, Francia) [rappresentante: J.-P. Simon, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: J. Novais Gonçalves e A. Folliard-Monguiral, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) [rappresentante: F. Jacobacci, avvocato]

Oggetto della causa

Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 30 gennaio 2003 (procedimento R 109/2002-3), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Devinlec Développement innovation Leclerc SA e la T.I.M.E. Art Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 gennaio 2003 (procedimento R 109/2002 3) è annullata.
- 2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale.
- 3) L'interveniente supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 171 del 19.7.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 gennaio 2006 — Le Canne/Commissione

(Causa T-276/03) ⁽¹⁾

(«Sentenza che annulla una decisione della Commissione che riduce l'importo di un contributo finanziario comunitario — Modalità di esecuzione — Ricorso per carenza — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento danni»)

(2006/C 74/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Azienda agricola «Le Canne» srl (Porto Viro) [Rappresentanti: F. Mazzonetto e G. Carraro, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [agenti: L. Visaggio e C. Cattabriga, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato]

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale 5 marzo 2002, causa T-241/00, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-1251), e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di tale omissione

Dispositivo della sentenza

- 1) Non occorre statuire sulla domanda di accertamento di carenza.
- 2) La domanda di risarcimento danni è respinta.
- 3) Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 239 del 4.10.2003